

REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1993
che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93⁽⁹⁾, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1993/94;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽¹⁰⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽¹¹⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽¹³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78,

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

⁽⁸⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.